



Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa¹

Il caso dei maestri di sci

Verdiana Zendri²

Abstract

La libertà di prestare servizi è volta a garantire la temporanea mobilità dei professionisti nel contesto del mercato interno europeo, senza che da ciò derivi lo stabilimento nello Stato membro ospitante. La Direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha introdotto disposizioni volte ad agevolare la libera prestazione di servizi e al contempo salvaguardare la sicurezza pubblica e la tutela dei consumatori. In particolare, la professione di maestro di sci è disciplinata in maniera molto diversa tra Stati membri e non sempre la normativa mira ad avere professionisti qualificati che sappiano garantire la sicurezza sulle piste da sci. La disparità di formazione causa diversi problemi per l'amministrazione competente nel giudicare l' idoneità del titolo conseguito nel paese d'origine. La partita che si sta giocando ora a livello europeo per definire con chiarezza la figura del maestro di sci professionista avrà importanti ricadute sulla professione già nei prossimi mesi.

Introduzione

La difficoltà nel riconoscimento delle qualifiche professionali continua a ostacolare la mobilità dei lavoratori in Europa. La facilitazione del riconoscimento di tali qualifiche rilasciate da altri Stati membri contribuirebbe a migliorare la corrispondenza tra competenze e occupazione nel mercato del lavoro dell'UE e aumenterebbe la mobilità dei professionisti qualificati. In particolare, il tema

¹ Il contenuto di questa relazione non riflette la posizione ufficiale della Provincia autonoma di Trento. Le informazioni e le opinioni espresse in questa relazione sono esclusivamente di responsabilità dell'autore.

² Tirocinante presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles della Provincia autonoma di Trento. Laureata in Studi Europei e Internazionali presso l'Università degli Studi di Trento.

del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nello sport è in Agenda³ da tempo e con essa la delicata questione dell'esercizio della professione di maestro di sci. Ogni anno, infatti, un gran numero di maestri di sci provenienti da tutta Europa offre lezioni di sci, in primis nelle regioni alpine⁴, e per farlo richiede allo Stato membro ospitante il riconoscimento della propria qualifica al fine dell'esercizio permanente della professione, o nel caso dell'esercizio temporaneo della professione sottopone al vaglio dell'autorità competente una dichiarazione preventiva.

Tale professione è però disciplinata in maniera molto diversa tra Stati membri creando un problema per le amministrazioni competenti nel valutare l'idoneità del titolo conseguito dal richiedente nel paese d'origine. Pertanto in alcuni paesi è una pratica comune applicare norme nazionali molto complesse che rendono difficile per gli istruttori non locali esercitare la professione in quel paese o regione. Questo ha impedito, in una certa misura, l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali previste dal mercato interno per i cittadini europei che però non dovrebbe realizzarsi a scapito dei consumatori, i quali si aspettano che gli operatori possiedano le competenze adeguate al di là del paese di provenienza.

La prima parte del seguente dossier ha come scopo quello di identificare e approfondire sia le fonti normative UE per il settore in esame, con particolare riferimento alla libera prestazione dei servizi occasionale e temporanea, sia la legislazione nazionale che regola la professione di maestro di sci. Questa parte introduttiva è funzionale al caso studio che sarà affrontato nel secondo capitolo, ovvero l'esercizio temporaneo e occasionale della professione in Provincia di Trento da parte di cittadini stranieri, dove le criticità riscontrate dall'autorità giudicante nel verificare preliminarmente la qualifica professionale del prestatore risultano essere numerose. A tale proposito è auspicabile che la Commissione europea, insieme agli Stati membri ed esperti del settore definisca con chiarezza la figura del maestro di sci professionista a livello europeo. Infine, il terzo capitolo propone una breve panoramica sulla disciplina della professione di maestro di sci in alcuni Stati membri.

³ Dal 2014 il tema è all'ordine del giorno del Gruppo di esperti in materia di sviluppo delle risorse umane nello sport. Il piano di lavoro europeo per lo sport 2014-2017 è disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert-groups-2014-2017_en.htm.

⁴ In termini di numero di maestri di sci, Francia, Austria, Germania e Italia detengono il maggior numero; sono, infatti, tra 14.000 e 17.000 i maestri di sci registrati per ognuno dei paesi. La professione ha quindi un'importanza economica considerevole.

1. Attuale quadro normativo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea assicura la libera circolazione dei lavoratori in Europa, disciplinando sia il diritto di stabilimento finalizzato a svolgere una attività lavorativa in regime di non subordinazione e in maniera stabile (articoli da 49 a 55), sia la libera prestazione dei servizi (articoli da 56 a 62). Ogni Stato membro può però subordinare l'accesso a una specifica professione al possesso di una qualifica professionale specifica. Affinché questo non costituisca un impedimento alla libera circolazione di professionisti, l'UE ha introdotto a partire dagli anni '70 norme volte a regolamentare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello dove la qualifica è stata ottenuta (Dipartimento Politiche Europee, 2014).

L'attuale quadro normativo è definito dalla direttiva europea 2005/36/CE⁵, aggiornata nel 2013 dalla Direttiva 2013/55/CE⁶, la quale definisce il quadro pressoché completo delle norme europee sul riconoscimento. La direttiva 2005/36/CE prevede un regime di mobilità temporanea che consente ai professionisti di esercitare l'attività in modo temporaneo e occasionale sulla base di una dichiarazione preventiva, oltre che tre regimi di riconoscimento permanente delle qualifiche professionali⁷ (riconoscimento automatico, riconoscimento in base all'esperienza professionale e sistema generale di riconoscimento⁸). La direttiva, recepita da tutti gli Stati membri⁹, ha contribuito a modernizzare il sistema UE di riconoscimento dell'esperienza professionale, ha reso i mercati del

5 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, il quale attribuisce al Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti di Coordinatore nazionale e di Punto nazionale di contatto (rinominati Centri di Assistenza). Il testo completo è consultabile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF>

6 Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI). La proposta di modifica rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno UE, in particolare per favorire la mobilità dei professionisti. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n.15.

7 A questo si aggiunge una legislazione speciale per il riconoscimento di specifiche qualifiche professionali: marinaio, intermediario assicurativo, alcuni operatori nel settore dei trasporti, alcune professioni che trattano con prodotti tossici, avvocato e agente commerciale.

8Le professioni sportive cadono nel sistema generale di riconoscimento. In questo caso il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo - professionale previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

lavoro più flessibili e ha liberalizzato ulteriormente la libera prestazione di servizi al fine di facilitare la mobilità in Europa.

La modifica della direttiva avvenuta nel 2013, il cui termine di trasposizione è scaduto il 18 gennaio 2016, ha introdotto importanti elementi di novità rispetto alla previgente normativa, finalizzate a rendere il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sempre più trasparente, efficiente e basato sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri. Si segnala:

- l'introduzione della tessera professionale europea (*European professional Card*), per determinate categorie di professionisti;
- il sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information (IMI) system) è reso obbligatorio per lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa. L'IMI, lanciato nel 2008, è uno strumento online multilingue che facilita la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti;
- l'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per le professioni soggette al riconoscimento automatico.

In particolare, l'introduzione dell'*European professional Card* (EPC) comporta una netta semplificazione delle procedure di riconoscimento per le professioni interessate. L'EPC è uno strumento innovativo che prevede una procedura di riconoscimento completamente elettronica e facilita così ulteriormente la mobilità dei professionisti - sia lavoratori dipendenti sia lavoratori autonomi - in tutta l'UE. La procedura si basa sul sistema IMI, una rete informatica che collega le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri e dà loro la possibilità di comunicare in maniera continuativa e strutturata. Il singolo professionista quindi può comunicare direttamente con le autorità locali interessate e può presentare domanda allegando tutti i documenti in formato digitale, il che rende l'intero processo più trasparente, efficace e veloce. L'EPC è disponibile dai primi mesi del 2016 per le categorie professionali di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, agente immobiliare e guida alpina. Tale procedura verosimilmente sarà estesa ad altre professioni in futuro (seconda fase di implementazione), in conformità a specifici criteri di selezione¹⁰. L'EPC sarà disponibile sia per la prestazione

9 Il Codice di Condotta che individua le "pratiche" amministrative nazionali per l'applicazione della direttiva (distinguendole tra pratiche auspicabili, accettabili e non accettabili) è disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm

10 Per maggiori informazioni si veda l'art.4 della Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE.

temporanea e occasionale di servizi, sia in caso di stabilimento (Dipartimento Politiche Europee, 2014).

In occasione della conferenza *Single Market Forum 2015/2016 - European Professional Card*, tenutasi a Bruxelles il 18 marzo 2016, le associazioni di categoria interessate hanno espresso parere positivo sull'introduzione della tessera professionale, riconoscendo benefici per i professionisti, i pazienti e le autorità locali. Inoltre, la procedura garantisce una maggiore trasparenza e la possibilità di raccogliere dati più affidabili e comparabili sulla mobilità dei lavoratori in Europa. In risposta alle criticità sollevate da quest'ultime in sede di discussione - limitata tutela dei consumatori finali, insufficienti competenze linguistiche del prestatore e il mancato aggiornamento dell'Allegato V alla direttiva 2005/36/CE contenente la lista delle qualifiche formali e titoli dei corsi di formazioni per il riconoscimento automatico per la professione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto -, la normativa europea come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE prevede:

- il meccanismo di allerta (*the Alert Mechanism*, art. 56 bis) all'interno del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) per garantire che i pazienti e i consumatori europei siano adeguatamente protetti. Le autorità competenti dei paesi UE sono tenute a inserire sollecitamente nell'IMI le informazioni relative a professionisti a cui è stato proibito o limitato l'esercizio della professione in un paese o, nel caso in cui abbiano allegato documentazione fallace alla richiesta per il riconoscimento della loro qualifica professionale;
- la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica ma prima dell'accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei pazienti (art.7). I controlli linguistici devono però essere proporzionati alle prestazioni che il professionista dovrà svolgere.

La modernizzazione della direttiva 2005/36/CE, alla luce di quanto sopra esposto, potrà contribuire efficacemente agli obiettivi fissati dall'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione - una delle iniziative faro della Strategia Europa 2020, lanciata nel 2010 - la quale mira, tra l'altro, a sviluppare competenze professionali adeguate al mercato del lavoro in evoluzione, a valorizzare la mobilità geografica dei lavoratori in tutta l'UE e a valorizzare il potenziale della migrazione

attraverso un migliore riconoscimento delle qualifiche e delle competenze¹¹. La mancanza di comprensione e, in certa misura, la fiducia nella qualità delle qualifiche acquisite in un altro paese UE rimane ancora oggi un ostacolo alla mobilità in Europa (Commissione europea, 2016).

1.1 Libera prestazione dei servizi occasionale e temporanea

La direttiva 2005/36/CE distingue tra libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento. Con la libera prestazione di servizi di carattere temporaneo e occasionale all'interno dell'Unione europea, ogni cittadino legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione del titolo professionale, senza dover richiedere il riconoscimento della propria qualifica. Se nello stato di origine la professione non è regolamentata, ossia l'attività può essere esercitata senza essere in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni, il professionista dovrà dimostrare di avere maturato almeno un anno di esperienza professionale negli ultimi dieci anni e di avere ottenuto uno o più attestati di formazione. Questi ultimi, per essere considerati validi, devono essere rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro di provenienza, devono attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto dallo Stato membro ospitante e devono attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata (Dipartimento Politiche Europee, 2014).

In occasione della prima prestazione di servizi, il professionista è inoltre tenuto a informare in anticipo l'autorità competente nello Stato membro ospitante attraverso una dichiarazione preventiva (scritta) per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione (art.7), da rinnovare ogni anno. La dichiarazione, infatti, ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o la sicurezza pubblica come nel caso dei maestri di sci, mentre ha validità di diciotto mesi per tutti gli altri casi. Alla dichiarazione deve essere allegato:

- un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- un documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;
- un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

¹¹ Un'Agenda per nuove competenze per l'Europa (*New skills Agenda for Europe*) è tra le nuove iniziative che la Commissione realizzerà nel 2016. Una Comunicazione e verosimilmente alcune proposte legislative sono attese per fine maggio 2016. Link al programma di lavoro della Commissione europea 2016: https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en

- un'eventuale copertura assicurativa per le responsabilità civili professionali;
- un documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori;
- un documento comprovante che si ha esercitato la professione per almeno un anno negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti.

La presentazione della dichiarazione preventiva consente così al professionista di fornire servizi temporaneamente su tutto il territorio nazionale (art.7.2bis). All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso in cui la professione non benefici del riconoscimento automatico e comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, l'autorità competente può svolgere un controllo preventivo della qualifica. In caso di differenze sostanziali tra i titoli professionali del prestatore e la formazione richiesta, può essere richiesto al professionista il superamento di una prova attitudinale (art. 7.4), (Dipartimento Politiche Europee, 2014).

2. Caso studio: l'esercizio della professione di Maestro di sci in Provincia di Trento

2.1 Attuale quadro normativo nazionale

Dal 1932, anno in cui si sono svolti i primi esami per maestri di sci organizzati dalla Federazione Italiana Sci (F.I.S.), la categoria è riuscita ad ottenere negli anni '80 una propria legge quadro unitaria per professionisti in ambito sportivo, la cosiddetta [Legge 8 marzo 1991, n. 81](#) – Legge quadro per la professione di Maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di Guida alpina. Tale legge è ancora oggi la fonte normativa nazionale del settore, mentre a livello regionale si segnala la [Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m.](#) - nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento - e il [Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg](#) - Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20.

La professione del maestro di sci in Italia è regolamentata¹²; nell'art. 2 della legge quadro 81/91 il maestro di sci è definito:

"chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi".

La regolamentazione è funzionale ad avere, oltre a sciatori professionisti, anche insegnati altamente specializzati con profonde conoscenze dell'ambiente montano e in grado di intervenire in situazioni di emergenza per garantire sicurezza sulle piste. La categoria ha quindi contribuito negli anni alla crescita del turismo in montagna e allo sviluppo delle stazioni sciistiche sul territorio nazionale.

In particolare, l'esercizio della professione è subordinato al superamento degli esami di abilitazione e all'iscrizione in appositi albi professionali tenuti da Collegi Regionali o Provinciali dei Maestri di Sci, quali organi di autogoverno della professione, sotto la supervisione e il controllo delle Regioni. A coordinare l'attività dei Collegi Regionali vi è il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, il quale definisce anche i criteri per i corsi tecnico-didattico-culturali della durata minima di novanta giorni e delle relative prove d'esame (sia scritto che pratico) necessari per l'abilitazione. Diventare

¹² Attualmente i maestri di sci in Italia sono 14.000 di cui 10.000 lavorano per 120 giorni all'anno. Le scuole in Italia sono oggi 373 (Collegio Nazionale dei maestri di sci, 2016).

maestro di sci in Italia, quindi, non è semplice e richiede un investimento in termini sia finanziari sia di tempo.

2.2 L'esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci in Provincia di Trento da parte di cittadini stranieri e le criticità nella verifica preliminare da parte dell'autorità competente della qualifica professionale del prestatore

Ogni cittadino europeo, legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente sulla base di una dichiarazione preventiva in un paese diverso da quello di acquisizione del titolo professionale. A questo proposito, i maestri di sci stranieri che, sulla base di una dichiarazione preventiva esercitano ogni anno la professione in Trentino sono migliaia¹³, sia al seguito di comitive di turisti dal proprio paese di origine, sia per l'esercizio temporaneo della professione in occasione della stagione invernale. Lo sci, infatti, rimane l'offerta più importante della stagione invernale trentina, grazie alla morfologia e agli impianti sciistici presenti sul territorio che attirano numerosi amanti dello sport ogni anno. I turisti che vengono in Trentino durante i mesi invernali con una motivazione legata alla pratica dello sci da discesa sono ancora la maggioranza e contestualmente la presenza di turisti stranieri è in continua crescita, in primis dall'Europa Centro Orientale (Servizio Turismo e Sport, 2015).

Il Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento è l'ufficio preposto per il vaglio delle Dichiarazioni preventive per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci in provincia di Trento da parte di cittadini stranieri. Il compito di verifica però non risulta agevole: a livello europeo, infatti, non sempre esiste una legislazione nazionale o locale che regolamenti questa figura, intesa in alcuni paesi più come una sorta di accompagnatore, al contrario di quello che avviene per i maestri di sci trentini. La diversità nei percorsi di formazione causa diversi problemi per l'amministrazione competente nel giudicare l'idoneità del titolo conseguito nel paese d'origine. Un'ulteriore preoccupazione sia in termini economici che di sicurezza è rappresentata dal fenomeno dell'esercizio improprio della professione di maestro di sci sulle piste trentine in caso di "rifiuto" da parte della Provincia nel concedere l'autorizzazione a esercitare temporaneamente la professione¹⁴.

¹³I maestri di sci iscritti all'albo in Trentino sono 2.500; ogni anno la Provincia rilascia circa 1.500 -1.700 autorizzazioni ai maestri di sci stranieri in regola.

¹⁴ Il primo controllo è affidato alla Provincia, mentre il secondo, sulle piste, passa in carico alle forze dell'ordine che possono, in caso di abusivo esercizio della professione di maestro di sci, infliggere una sanzione.

Se i gestori di strutture turistiche e impianti sciistici auspicano per un turismo invernale quanto più possibile aperto in modo da attirare sempre più turisti provenienti dall'estero - questi gruppi sono spesso accompagnati da figure che svolgono anche il ruolo di maestro di sci, prevalentemente per ragioni linguistiche o di costi -, i maestri di sci e l'associazione di categoria locale richiedono rigore nel valutare l'idoneità dei titoli per il rilascio di permessi a esercitare tale professione sul territorio provinciale. Un intervento europeo in tal senso che definisca con chiarezza la figura del maestro di sci professionista in Europa agevolerebbe il compito dell'autorità competente nel giudicare l'idoneità del titolo del richiedente.

2.3 La risposta europea

La Commissione europea, avvalendosi di un gruppo di esperti nominati dagli Stati, è da tempo impegnata sul tema, al fine di definire i contenuti minimi di formazione per diventare maestro di sci in Europa. In particolare, l'art. 49 della Direttiva 2005/36/CE, - come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE nel 2013 - ha introdotto la possibilità di istituire un "*Common Training Test*"(CTT) come nuovo strumento per facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche ed è in previsione l'introduzione di tale test, comprensivo delle due certificazioni *Eurotest* (test di velocità) ed *Eurosecurity test* (test di sicurezza) anche per i maestri di sci, al fine di facilitare la loro mobilità nelle destinazioni sciistiche in tutta l'UE. Per questo motivo la Commissione europea ha commissionato negli scorsi mesi uno studio - pubblicato nel gennaio 2016 - per la mappatura della formazione richiesta per conseguire la qualifica di maestro di sci nei 28 paesi UE, SEE e Svizzera¹⁵ allo scopo di determinare al più presto le condizioni da soddisfare - il livello minimo di formazione richiesto - per sostenere il test comune.

L'idea non è nuova: già nel 2012 è stato sottoscritto un Memorandum d'intesa per i Maestri di Sci (*Memorandum of Understanding* - MoU) dalle autorità competenti degli Stati membri, dalle associazioni di categoria dei maestri di sci e dalle federazioni di appartenenza di 9 paesi¹⁶ finalizzato

¹⁵Il report completo è consultabile al seguente link: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf

¹⁶ Ad oggi comprende 12 paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna, Regno Unito, Slovenia, Repubblica Ceca. Per l'Italia, il rilascio della tessera professionale avviene da parte del Collegio Nazionale dei maestri di sci. Da notare: un'apposita dichiarazione ha escluso la sperimentazione della tessera sui territori delle Province di Trento e Bolzano e quindi il MOU non è applicabile alle due province autonome. Il testo del Memorandum d'intesa in italiano è disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18264/memorandum-per-i-maestri-di-sci>

all'implementazione di un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali indirizzate specificatamente ai maestri di sci con il più alto livello di qualifica nel paese di origine, a garanzia del possesso di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche. La tessera ha sostituito così i complessi requisiti della procedura di riconoscimento della qualifica professionale, senza quindi la necessità di confrontare la formazione e di applicare eventuali misure compensative. Dal momento che il Memorandum d'intesa ha durata limitata - in scadenza il 30 giugno 2016 - l'introduzione del *Common Training test* per i maestri di sci sostituirebbe il MoU. Dalle informazioni raccolte negli incontri con la Commissione europea, l'adozione di un atto delegato della Commissione a riguardo è atteso prima dell'inizio della prossima stagione invernale 2016/2017 e sarà valido in tutti 28 paesi europei. Lo scopo è quello di rendere più semplice per i maestri di sci esercitare la professione nelle destinazioni sciistiche in tutti gli Stati membri dell'UE e al contempo salvaguardare la sicurezza dei consumatori imponendo standard minimi di formazione a tutti i paesi interessati.

3. La professione del Maestro di sci in Europa: ricognizione della disciplina normativa in alcuni Stati membri

Secondo quanto emerge dal Report finale della Commissione europea pubblicato a gennaio 2016 e intitolato "*Mapping of professional qualifications and relevant training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland*", la disciplina della professione di maestro di sci è regolamentata in dieci paesi europei; di questi, sei lo fanno a livello nazionale¹⁷, mentre Germania, Spagna¹⁸, Italia e Austria lo fanno a livello regionale. Ne risulta che la maggior parte dei paesi oggetto dello studio non disciplina la professione del maestro di sci - sono da considerare anche caratteristiche orografiche del territorio per cui alcuni paesi non hanno interesse a legiferare in tale settore. L'accesso e l'esercizio della professione sono quindi liberi; sarà il mercato/il datore di lavoro che richiederà al professionista il possesso di un certificato come istruttore di sci e non un obbligo di legge. Questo approccio orientato alla deregolamentazione è più comune nei paesi del Nord Europa. La disciplina della formazione per la professione di maestro di sci è regolamentata, invece, in dodici dei ventotto Stati membri¹⁹.

Nel tentativo di confrontare i diversi livelli di formazione in Europa, il Report della Commissione ha raggruppato ulteriormente gli Stati membri in base alla struttura organizzativa del sistema di formazione (*Organisational structure*), identificando da uno a cinque titoli di formazione. La maggioranza dei paesi presi in esame presenta un sistema con tre/quattro titoli di formazione. Nello specifico:

5 titoli	Svezia
4 titoli	Bulgaria, Germania, Croazia, Irlanda, Ungheria, Romania, Regno Unito
3 titoli	Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Lettonia, Olanda, Grecia, Austria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Liechtenstein

¹⁷Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Croazia e Romania non sembrano regolamentare la professione; nonostante ciò lo studio non ha ricevuto informazioni complete. Si attendono ulteriori informazioni su questi due paesi in futuro.

¹⁸ Germania e Spagna regolano la professione in una o più regioni specifiche (Baviera per la Germania; Catalogna, La Rioja e Estremadura per la Spagna).

¹⁹ Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo, Austria, Germania, Slovenia, Slovacchia e Croazia. Non ci sono informazioni attendibili per quanto riguarda la Grecia e la Romania.

2 titoli	Lituania, Spagna, Portogallo
1 titolo	Francia, Italia
Nessun titolo o formazione offerta nel paese	Estonia, Cipro, Lussemburgo, Malta

Fonte: Commissione europea, 2015

È bene ricordare che in Italia esiste un unico titolo di maestro di sci e la formazione è disciplinata dalla legge quadro nazionale: unicamente gli enti pubblici abilitati (regioni e province autonome come nel caso di Trento e Bolzano) possono rilasciare la licenza e solo l'iscrizione all'albo professionale, gestito dal Collegio dei maestri di sci, permette l'esercizio della professione. Le regioni/province autonome hanno quindi il compito di identificare i titoli da ritenersi equipollenti affinché i maestri stranieri in possesso di tali titoli possano svolgere la loro attività in piena autonomia, previa comunicazione all'ufficio regionale competente per la verifica del titolo.

Il Report ha sottolineato come il livello/titolo di formazione tra i paesi sarebbe confrontabile, nonostante la diversa struttura organizzativa, in base ai risultati di apprendimento (*learning outcomes*) di tali percorsi formativi, definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza. In altre parole, essi rispecchiano ciò che dovrebbe sapere, comprendere ed essere in grado di fare il titolare di un certificato. Ad oggi però confrontare i vari livelli di competenza in tutti i ventotto paesi membri è molto complesso in quanto spesso mancano i dati o i paesi hanno modi e approcci diversi nel descrivere il percorso formativo. Poca attenzione è stata prestata finora nel rendere il contenuto delle singole qualifiche trasparenti e questo ostacola la loro comparabilità. Le informazioni sul livello NQF/EQF²⁰ delle qualifiche di maestro di sci sono disponibili per un limitato numero di paesi (Belgio, Olanda, Irlanda e Inghilterra) in quanto l'implementazione del quadro nazionale delle qualifiche è attualmente in corso in Europa (Commissione europea, 2015). La Commissione ha quindi condotto un primo tentativo di confronto tra i diversi livelli di formazione in Europa secondo un insieme di parametri cosiddetti "*input-related*", tra cui la durata del percorso, l'attività di formazione svolta, le condizioni e non ultimo se il paese ha integrato l'*Eurotest* e l'*Eurosecurity test* come parte del programma di formazione. In generale, questo è avvenuto nei livelli più alti di formazione in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Spagna, Inghilterra, Slovenia e Repubblica Ceca (Commissione europea, 2015).

²⁰ I quadri nazionali delle qualifiche (*National Qualification Framework* NQF) classificano tutte le qualificazioni riconosciute all'interno del territorio nazionale al fine di facilitare i collegamenti tra sistema formativo e mercato del lavoro e offrire standard di riferimento comuni a lavoratori, imprese e istituzioni formative. Il ruolo dei quadri nazionali delle qualifiche si è evoluto nel tempo in virtù del processo di referenziazione a livello europeo dei titoli al fine di facilitare la mobilità dei lavoratori in Europa. Il quadro europeo delle qualifiche invece (*European Qualifications Framework* EQF) è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali – certificazione formale rilasciata da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione - dei cittadini dei paesi europei. Adottato nel 2008 sostiene l'apprendimento permanente e la mobilità. L'istituzione di quadri nazionali delle qualifiche è quindi requisito indispensabile per completare il quadro europeo delle qualifiche.

3.3 Il maestro di sci in Belgio e Polonia

A conclusione del capitolo, segue un focus su due paesi di particolare interesse per la Provincia autonoma di Trento, Belgio e Polonia, in quanto il collegio dei maestri di sci del Trentino, insieme all'assessorato competente, la Provincia, i direttori delle scuole, le categorie economiche turistiche (albergatori, impiantisti) sta cercando di instaurare rapporti di collaborazione tra le agenzie turistiche polacche e belghe e le scuole di sci del trentino per risolvere, a breve termine, il problema e ottenere un accordo vantaggioso per tutte le parti interessate (Online infomaestro, 2015). La categoria dei maestri di sci, infatti, in veste di operatori turistici delle località montane ha aperto il dialogo con altri operatori interessati, per trovare tutte le strade possibili per soddisfare la domanda turistica degli ospiti che arrivano dall'estero e al contempo salvaguardare la professionalità dei maestri di sci trentini. Ulteriori informazioni a riguardo sono previste nei prossimi mesi.

Belgio

La professione del maestro di sci in Belgio non è regolamentata; l'accesso è libero come l'esercizio della professione. È la formazione invece che viene regolamentata, almeno per quanto riguarda il titolo più alto di formazione. Sono, infatti, tre i livelli professionali riconosciuti: *Trainer A* (BE-nl) o *Level III Moniteur Sportif Entraîneur* (BE-fr), *level II Moniteur Sportif Educateur* (BE-fr) o *Instructeur* (BE-nl) e *level I Moniteur Sportif Initiateur* (BE-fr) o *Initiator* (BE-nl)²¹. Per il titolo più alto della qualifica di maestro di sci riconosciuta in Belgio - *Trainer A* (BE-nl) o *Level III Moniteur Sportif Entraîneur* (BE-fr) - è previsto un programma di formazione specifico, diviso in moduli, comprensivo di lezioni tecniche, pedagogiche, di primo soccorso e di anatomia (formazione sia pratica che teorica). Il contenuto della formazione è molto simile, nonostante una disparità di ore di formazione (BE-fr 338 ore e BE-nl 224 ore) e in entrambe le regioni è previsto un esame finale. La Direzione generale per lo sport (ADEPS) rilascia il diploma e le certificazioni (EQF 6 per il livello più alto riconosciuto) per la regione della Vallonia, mentre l'Agenzia sportiva fiamminga (Blos) per la regione settentrionale delle Fiandre. I candidati definiti "Trainer A" sono direttamente riconosciuti dal MoU come formatori ufficiali (Commissione europea, 2015, p.28).

21 Siti ufficiali ai seguenti link: <http://www.fski.be/ski-alpin/ski-alpin-formations/cursus-complet> e <http://www.sneeuwsporvlaanderen.be/cm/alpine-ski/opleidingen/cursustraject/39-site-content/alpine-ski/opleidingen/217-overzicht-alpine-ski-trainer>.

Polonia

La professione del maestro di sci in Polonia non è regolamentata; l'accesso è pressochè libero come l'esercizio della professione. Anche in Polonia sono riconosciuti tre livelli di maestro di sci²²: *professional instructor*, *instructor* e *assistant instructor*. Per quanto riguarda il livello professionale più alto - *professional instructor* - non è previsto un unico programma specifico di formazione. Tuttavia, tale titolo prevede che gli istruttori partecipino ai seguenti corsi di formazione (corsi di formazione separati):

- pronto soccorso (1-2 giorni);
- corso su slitte da neve (1 giorno);
- corso per ski-trekking (5 giorni);
- corso o dimostrazione di una formazione adeguata, comprendente anche una seconda disciplina sportiva sulla neve (ad esempio snowboard);
- almeno 8 punti nel concorso nazionale di maestri di sci (*Mistrzostw Polski Instruktorów*), che comprende l'esecuzione di uno slalom entro un tempo prestabilito;
- almeno 3 anni di esperienza in una scuola di sci con licenza.

La qualifica è rilasciata dall'associazione di formatori e docenti (SITN) all'interno dell'associazione di sci polacca (PZN). Gli istruttori in possesso del titolo devono partecipare a corsi di aggiornamento ogni due anni (Commissione europea, 2015, p.153).

²² Sito ufficiale al seguente link: <http://sitn.pl/szkolenie/pomocnik-instruktora-pzn-stazysta/>

Conclusioni

Ogni anno un gran numero di maestri di sci provenienti da tutta Europa offre lezioni di sci nelle regioni montane e per farlo sottopone al vaglio dell'autorità competente nello Stato membro ospitante una dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione. Tale professione è però disciplinata in maniera molto diversa tra Stati membri creando un problema per le amministrazioni giudicanti nel valutare l'idoneità del titolo conseguito dal richiedente nel paese d'origine. La Commissione europea, insieme agli Stati membri ed esperti del settore ha cercato di trovare una soluzione al problema e definire così con chiarezza la professione del maestro di sci professionista a livello europeo. Il primo risultato ottenuto è stata la firma di un Protocollo d'intesa nel 2012 per un progetto pilota che prevede il rilascio della tessera professionale per maestri di sci. Tale tessera consente al professionista di vedersi riconosciuta automaticamente la qualifica professionale negli Stati membri firmatari del Memorandum, senza la necessità di confrontare la formazione o di applicare eventuali misure compensative. Dal momento che il protocollo d'intesa è stato originariamente concordato solo per un periodo limitato di tempo, si sta valutando la possibilità di creare un "*Common Training Test*"(CTT) europeo per i maestri di sci, in sostituzione al protocollo. Il test di formazione comune - comprensiva delle due certificazioni *Eurotest* ed *Eurosécurité*, nel rispetto della Direttiva Comunitaria 2013/55/UE nell'esigere le prove di formazione comuni (art.49ter) - è ora in fase di sviluppo e dovrebbe entrare in vigore in occasione dell'apertura della stagione invernale 2016/2017 attraverso un atto delegato della Commissione europea.

Un ulteriore modo per rendere le qualifiche più trasparenti, comprensibili e paragonabili in tutta Europa e facilitare così la mobilità in futuro dei maestri di sci (ma non solo) è quello di completare al più presto la descrizione della qualifica in termini di risultato dell'apprendimento (*learning outcomes*) in tutti i paesi interessati. La revisione del quadro europeo delle qualifiche (EQF) contribuirebbe, inoltre, a realizzare gli obiettivi previsti dall'Agenda per le nuove competenze. Una maggiore trasparenza sul significato delle qualifiche consentirebbe, infatti, alle autorità locali di "leggere" più facilmente le qualifiche al fine del rilascio delle autorizzazioni.

Il principio di libera circolazione dei lavoratori è un elemento chiave per lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo integrato, nel quadro di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - definita dalla Strategia Europa 2020 - ma deve essere altresì garantita una formazione adeguata e certificata da organi competenti su tutto il territorio europeo. La partita che si sta giocando ora a livello europeo avrà importanti ricadute sulla professione già nei prossimi mesi.

Bibliografia

Commissione Europea, (2015), Mapping of professional qualifications and relevant training for the profession of ski instructor in the EU-28, EEA and Switzerland - Final report [Online]. Disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/ski-instructor-report_en.pdf;

[Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg](#) - Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20. [Online]. Disponibile al seguente link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_16440.pdf?zid=247e3d32-79a6-495d-9149-2408ec4ac757

Dipartimento Politiche Europee, (2014), Guida all'utente Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. [Online]. Disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/19160/guida-utente>;

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. [Online]. Disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:en:PDF>;

Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI). [Online]. Disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=IT>

[Legge 8 marzo 1991, n. 81](#) Legge-quadro per la professione di Maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di Guida alpina. [Online]. Disponibile al seguente link: <http://www.collegionazionalemaestriscisci.net/normative/>

[Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m.](#) - nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento. [Online]. Disponibile al seguente link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_9272.pdf?zid=2ba37e68-dccd-426a-a877-9b86f3c25ea7

Provincia autonoma di Trento, Servizio turismo e Sport, (2015), [Report n°48 - Turismo in Trentino. Rapporto 2015.](#) [Online]. Disponibile al seguente link: http://www.turismo.provincia.tn.it/binary/pat_turismo_new/report_andamenti_stagionali/REPORT_turismo_trentino._Rapporto_2015.1457448319.pdf;

Rivista Infomaestro- inverno 2015. [Online]. Disponibile al seguente link: http://websoon.trentinosci.it/public/1/Documenti/PDF/Storico/infomaestro/2_2015.pdf

Sitografia

Sito della Commissione europea: <http://ec.europa.eu/>

- i. Programma di lavoro della Commissione europea 2016:
https://ec.europa.eu/priorities/work-programme-2016_en

- ii. Pagina dedicata alla Libera circolazione dei professionisti:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
- iii. Pagina dedicata alla Tessera Professionale Europea: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm
- iv. Pagina dedicata al Sistema d'informazione del mercato interno (IMI):
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm
- v. Pagina dedicata all'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958>
- vi. Pagina dedicata al Gruppo di esperti (Sport):
http://ec.europa.eu/sport/policy/cooperation/expert-groups-2014-2017_en.htm
- vii. Pagina dedicata al Quadro nazionale/europeo delle qualifiche:
[https://ec.europa.eu/ploteus/it/search/site?f\[0\]=im_field_entity_type%3A97](https://ec.europa.eu/ploteus/it/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97)

Sito del Collegio Nazionale dei maestri di sci: <http://www.collegionazionalemaestridisci.net/>

Sito del Dipartimento delle Politiche europee – Presidenza del consiglio dei ministri:

<http://www.politicheeuropee.it/tag/riconoscimenti-professionali/>

- i. Testo del Memorandum d'intesa:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18264/memorandum-per-i-maestri-di-sci>

Sito del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento: <http://www.turismo.provincia.tn.it/>

- i. Pagina dedicata alla professione dei maestri di sci:
http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/maestro_sci/
- ii. Pagina dedicata alla Modulistica per la dichiarazione preventiva per l'esercizio temporaneo e occasionale di maestro di sci in provincia di Trento da parte di cittadini stranieri:
http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/maestro_sci/maestro_modulistica/